

Comune di Rosta

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2013

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000



PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO

La Relazione al rendiconto parte dalla esposizione dei dati dell'Ente territoriale evidenziati nella relazione previsionale e programmatica.

Si ricorda che la presente relazione costituisce strumento di programmazione annuale e pluriennale. Questa è basata su programmi e progetti, intesi i primi come complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell'ambito del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell'Ente; i secondi, di natura eventuale, costituiscono lo strumento applicativo di un programma con il quale si specificano le concrete attività ed iniziative da porre in essere e le opere da realizzare previste a preventivo e da valutare politicamente a consuntivo.

Il sistema, introdotto dal testo unico dell'Ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000), è basato sul principio fondamentale della netta distinzione tra funzione di indirizzo e controllo affidata agli organi politici e quella di natura gestionale, a contenuto amministrativo, finanziario e tecnico, affidata ai dirigenti ovvero, nei Comuni come Rosta privi di personale con qualifica dirigenziale, ai responsabili di servizio.

Tale principio che ha trovato compiuta formulazione nell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e ancor prima nell'art. 51 della legge 142/1990, ha consentito agli organi di governo di interpretare il ruolo di amministratori con maggiore terzietà, curando e delineando le linee programmatiche dello sviluppo della collettività amministrata senza l'assillo della quotidiana gestione ma mantenendo costante il controllo sulla stessa. Per i dirigenti o responsabili di servizio, per contro, il principio della separazione delle competenze ha imposto una crescita culturale, complessa e difficile, per diventare protagonisti nel raggiungimento di obiettivi assegnati, garanti della regolarità dell'azione amministrativa, supporto indispensabile per il funzionamento della macchina comunale e di quella semplificazione dei rapporti tra cittadini e Comune voluta dalla stagione delle riforme del diritto amministrativo e degli Enti Locali.

Gli obiettivi da raggiungere, in un quadro di generale legalità, contraddistinguono il nuovo Comune rispetto al passato in cui contava l'agire per atti, in cui valeva il principio dell'adempimento scisso ed indipendente da quello ineludibile dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Nel Comune di Rosta, malgrado le sue dimensioni, la riforma non ha dato luogo a conflitti ma ha costituito occasione di maturità e di consapevolezza dei nuovi ruoli assegnati.

Così gli Organi politici hanno inteso qualificare maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo rafforzando le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali sui seguenti versanti:

1°) indirizzi generali di governo espressi attraverso una compiuta relazione previsionale e programmatica di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili,

graduate nell'arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma politico elettorale;

2°) efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi approvati dal Consiglio Comunale e realizzata attraverso l'adozione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) che, a seguito modifica introdotta all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, unifica il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del predetto testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3°) organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata (budget, centri di costo e controllo di gestione).

In tale quadro il controllo di gestione ha rappresentato il raccordo naturale tra la programmazione politica di mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi ha rappresentato lo strumento che:

- ha guidato lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Ente;

Relazione Conto Consuntivo 2013

- e' stato di supporto alle decisioni strategiche;
- è servito a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte;
- è intervenuto nel processo della programmazione di mandato.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

I dati e le informazioni generali relativi al Comune di Rosta, come di seguito e sinteticamente forniti, consentono, in ogni caso, di cogliere l'esatta dimensione dei risultati raggiunti, di individuare la realtà comunale interessata e le ripercussioni sul territorio.

In mancanza, la presente relazione assumerebbe valore meramente teorico, frutto di mere esercitazioni dialettiche.

Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2013	Dati al 31/12/2012
Popolazione Residente	N°.	4759	4852
Superficie Totale del Comune	Kmq	9,00	9,00

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI .

- Consiglio Comunale:
Deliberazioni adottate n. 46
- Giunta Comunale:
Deliberazioni adottate n. 148

ORGANICO DEL PERSONALE AL 31/12/2013

Al 31.12.2013 la dotazione organica del Comune di ROSTA risultava formata da n. 18 dipendenti di ruolo.

Prosegue la gestione associata della funzione di polizia locale e servizi connessi (polizia municipale, commerciale ed edilizia, il servizio notificazioni e di Protezione Civile) tra il Comune di Buttigliera Alta (Ente capofila) e il Comune di Rosta.

Rispetto dei vincoli sulle spese di personale

L'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) modificato dal comma 120 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge n. 122/2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali .

Il Comune di Rosta, con popolazione compresa fra i 1000 ed i 5000 abitanti, è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno dal 1 gennaio 2013, e pertanto la spesa complessiva deve tendere ad una costante riduzione.

Altresì occorre tener presente che l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, e successivamente modificato dal comma 452 della L. 147 del 27/12/2013, prevede che, a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non

Relazione Conto Consuntivo 2013

può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il responsabile del servizio finanziario, in fase di predisposizione del verbale di verifica di cassa del terzo trimestre 2013 e del rendiconto della gestione nonché della determinazione di costituzione del fondo per le politiche accessorie ha verificato le condizioni di rispetto dei vincoli sopra indicati.

VERIFICA RISPETTO REGOLE PATTO DI STABILITÀ

L'assoggettamento al cosiddetto patto di stabilità prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, che gli enti interessati concorrano alla realizzazione degli obiettivi di politica finanziaria dello Stato nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo, assunte a principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione.

A tal fine e ai sensi dell'art. 31, comma 18, della predetta legge, è stato allegato al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del rispetto delle nuove regole del Patto, con la determinazione del saldo obiettivo e della legittimità del bilancio rispetto all'obiettivo per il triennio 2013-2015.

Il responsabile del servizio finanziario ha comunicato alla Ragioneria dello Stato, entro la scadenza prevista per il 15/10/2013 il monitoraggio semestrale delle risultanze del patto di stabilità 2013 relativo al primo semestre, con differenza positiva fra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico annuale. Ha altresì comunicato, entro la scadenza del 31/01/2014, il medesimo monitoraggio a tutto il II semestre con un obiettivo di patto presunto positivo.

GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Bilancio - approvazione

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/06/2013, secondo il modello previsto dal D. Lgs. 267/2000 e dal D.P.R. 31.01.1996, n. 194.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 04/07/2013, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esclusivamente per la parte contabile, contenente la graduazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa in capitoli ed articoli, con indicazione, ai responsabili di servizio, dei generali indirizzi gestionali ed assegnazione agli stessi delle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Con successiva deliberazione n. 91 del 25/07/2013 ad integrazione e specificazione del Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance di cui agli artt 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, e 10 del D.Lgs. n. 150/2009, formato da obiettivi puntuali, completi di indicatori di rilevamento, suddivisi fra i servizi nei quali è ripartita l'organizzazione dell'Ente ed il personale loro addetto.

Tali strumenti hanno consentito ai Responsabili dei Servizi di gestire, in modo semplificato e flessibile, le risorse del bilancio assegnate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'organo esecutivo.

Durante l'esercizio finanziario sono state adottate le seguenti delibere di variazione al bilancio 2013:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 19/09/2013 successivamente ratificata con deliberazione consiliare n. 31 del 28/10/2013.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/10/2013.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 14/11/2013 successivamente ratificata con deliberazione consiliare n. 41 del 27/11/2013.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2013.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29/11/2013 successivamente ratificata con deliberazione consiliare n. 44 del 12/12/2013.

LE ENTRATE COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

La voce più importante delle entrate comunali per il finanziamento delle spese correnti non vincolate è rappresentata dall'imposta municipale propria (IMU) introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipava in via sperimentale a decorrere dal 2012 e sino al 2014 l'istituzione anticipata dell'I.M.U. "Imposta Municipale Propria", in sostituzione dell'I.C.I..

Con tale imposta era prevista l'estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale nonché la determinazione delle aliquote base e dei nuovi moltiplicatori delle rendite catastali. Erano altresì rideterminate le detrazioni ed era stata data facoltà ai comuni di introdurre agevolazioni e riduzioni di imposta. Inoltre, l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, onfermava la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il nuovo tributo.

L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha parzialmente variato la disciplina della destinazione del gettito IMU stabilendo:

a) la cessazione della riserva a favore dello Stato, prevista nell'anno 2012, di una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento.

b) La riserva a favore dello Stato del gettito (ad aliquota standard 0,76%) dell'imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

c) La possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota relativa agli immobili di cui alla lettera b) ed essere, in tal modo, destinatari del gettito aggiuntivo.

Il legislatore, nel corso dell'anno 2013, ha introdotto ulteriori correttivi alla normativa in materia di Imposta Municipale Propria, modificando in modo significativo l'assetto impositivo.

Si riportano di seguito le principali novità all'uopo introdotte:

- D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85 con il quale per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale, è stato sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

b) Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

- D.L. n 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della Legge 28/10/2013 n. 124 con il quale sulle predette categorie di immobili è stato abolito il pagamento della prima rata.

- D.L. 133 del 27 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 che ha previsto l'abolizione anche della seconda rata limitatamente alle seguenti categorie di immobili:

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Relazione Conto Consuntivo 2013

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

c) Assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

d) Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.

e) I Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

f) I Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'agevolazione di non è applicabile per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere e) e f).

La disciplina introdotta dalla suddetta normativa, le incertezze sul relativo gettito non superabili con proiezioni che non potevano tener conto delle innumerevoli variabili rinvenibili nella realtà concreta, come l'alluvionale e caotica attività normativa ha poi confermato, hanno indotto l'Amministrazione ad attenersi, anche per l'anno 2013, alla disciplina ed aliquote di base stabilite nel predetto decreto, permanendo quindi le medesime situazioni di criticità per la conservazione dell'equilibrio del bilancio già affrontate nell'esercizio finanziario 2012. A predetti dati tecnici, si è aggiunta un' impostazione di politica di bilancio che è stata quella di non aggravare, se non nei limiti strettamente necessari a garantire qualità e numero di servizi, la pressione fiscale in un momento di particolare difficoltà economica dell'intero paese. A consuntivo possiamo affermare che, con la particolare oculatezza che ha caratterizzato la gestione del bilancio, il comune di Rosta è stato tra quelli che ha mantenuto il livello preesistente con una pressione fiscale tra le più basse.

Si riportano di seguito le aliquote e detrazioni adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'8 marzo 2012:

- Aliquota di base 0,76%.
- Aliquota abitazione principale 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente 8 (per l'anno 2013 solo per le categorie catastali A1, A8 e A9).
- Aliquota per pertinenze 0,4% per Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie (per l'anno 2013 solo per le categorie catastali A1, A8 e A9).
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.

Con la medesima deliberazione sono state determinate le seguenti detrazioni:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti, fino a concorrenza del loro ammontare, euro 200,00 (detrazione di base) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione

Relazione Conto Consuntivo 2013

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

Per l'anno 2013 sono stati accertati, per l'imposta in argomento, € 556.485,61, al netto del fondo comunale di solidarietà. La somma incassata nel 2013 risulta pari ad € 547.150,09 rispettando le previsioni di bilancio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Tale imposta è stata introdotta per la prima volta nell'anno 2007 con deliberazione consiliare n. 16 del 01/03/2007. A partire dall'anno 2012 l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha rimosso tutti i limiti all'autonomia impositiva dei comuni in materia di addizionale IRPEF, previsti dall'art. 1, comma 7, del D.L. n.93/2008 e reiterati fino alla completa attuazione del federalismo fiscale dalla legge di stabilità 2011 rendendo quindi pienamente operante l'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, istitutivo dell'addizionale che consentiva di incrementare l'aliquota sino ad un massimo dello 0,8% anche in un'unica soluzione e senza rispettare le tempistiche previste nella disciplina originaria. Per il principio di progressività dell'imposta, la legge di conversione del DL. 138/2011 ha consentito di modulare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, differenziandola all'interno del limite massimo dello 0,8%, prendendo come riferimento gli scaglioni di imposta previsti dal D.P.R. 917/1986 e s.m.e i.

Pur permanendo obiettivo fondamentale di questa Amministrazione quello rivolto ad un generale contenimento delle spese al fine di non aggravare la pressione fiscale sulla collettività comunale, il pareggio del bilancio 2013 è stato garantito solo attraverso l'aumento dello 0,2% dell'addizionale in argomento rispetto alla misura in vigore nel 2012. Tale aumento si è reso necessario per assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, che annualmente subiscono variazioni connesse all'andamento dei mercati, o quelle derivanti dalla partecipazioni a consorzi necessari (come quello per servizi socio-assistenziali) assicurando continuità e livelli qualitativi di erogazione dei servizi comunali. Altro fattore, che ha determinato tale scelta deriva dalla contrazione dei contributi dello Stato stabilita dall'art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, con una conseguente diminuzione dei contributi a carico del Comune di Rosta pari a € 165.372,48 trattenuti, stante l'incapienza dei finanziamenti statali, dal gettito IMU.

Per l'anno 2013 sono quindi stati accertati proventi nella misura presunta di € 250.000,00 ad aliquota dello 0,4%. Le modalità del prelievo dell'addizionale comportano ritardi nella riscossione della stessa e una previsione che tiene conto di dati ministeriali non sempre aggiornati. Al 31/12/2013 del gettito accertato, è stata riscossa solo la somma di € 54.653,45.

TOSAP

Sono stati accertati introiti nella misura di € 14.880,45 rispetto ad una previsione assestata definitiva pari ad € 13.700,00 con un incremento positivo pari all'8,62%. La tassa è riscossa direttamente dal Comune e riguarda l'occupazione, permanente o temporanea di suolo pubblico ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 15/11/1993, n. 507, capo II. Il Comune stante la natura di tributo minore e l'entità del gettito non ha ritenuto opportuno trasformare la tassa in argomento nel relativo canone.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni è stato affidato alla Società AIPA S.p.A., a seguito espletamento di procedura aperta, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 271 del 22/12/2011, per il periodo

Relazione Conto Consuntivo 2013

01/01/2012 – 31/12/2014. La concessione del servizio di accertamento di tale imposta è compensata con aggio percentuale unico del 20%, rapportato in misura unica, all'ammontare lordo complessivo riscosso, fatta eccezione per le riscossioni dei diritti d'urgenza che competono per intero alla società concessionaria. Il provento netto minimo garantito è pari ad € 16.000,00 per ciascun anno di concessione. L'ammontare delle riscossioni, al netto dell'aggio, deve essere versato a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Il totale accertato relativo ai proventi per la pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2013, calcolato presuntivamente sulla media degli incassi degli anni precedenti, è stato pari a € 20.500,00

T.A.R.E.S. - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

L'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU e della TIA, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi previste dall'art.4 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 come modificato dal D.L. 1/2012.

Tale tributo ha previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, a copertura delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 14 comma 12 del DL 201/2011 ha stabilito che con apposito regolamento, da emanarsi entro il 31/10/2012 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fossero stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. In via transitoria, nelle more dell'applicazione del regolamento si sarebbero dovute comunque applicare a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. Tali criteri hanno acquisito carattere di definitività in virtù dell'art. 1 comma 387 lettera d) della legge 228/2012.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della TIA1 o della TIA2 e inoltre, alla tariffa ordinaria occorre aggiungere una maggiorazione statale pari ad € 0,30 a metro quadrato.

Il Consiglio Comunale, attenendosi alla normativa vigente, dovendo approvare il bilancio entro il termine, fissato in una delle varie proroghe, del 30/06/2013, rispettivamente con deliberazione n. 19 e 20 del 28/06/2013 ha approvato il regolamento e relative tariffe in conformità al piano finanziario redatto dal CIDIU S.p.A. in qualità di soggetto gestore del servizio rifiuti.

Anche per la TARES però, la normativa ha subito rilevanti variazioni nel corso dell'anno 2013. Infatti con il D.L. 102 del 31/8/2013 convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 il legislatore, ha introdotto la possibilità per i Comuni, in luogo della pedissequa osservanza D.P.R. 158/1999, di seguirne le linee guida pur mantenendo il principio sulla base del quale "chi inquina paga" con una maggiore ampiezza di manovra sui criteri di commisurazione delle tariffe e di determinazione delle categorie e sottocategorie di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 e n. 34 del 28/10/2013 ha modificato sia il regolamento sia le tariffe, utilizzando la possibilità offerta dalla nuova normativa, al fine di introdurre correttivi nella determinazione delle tariffe del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, facendo salvo il principio cardine per cui "chi inquina paga". L'ufficio tributi, su indirizzo dell'Amministrazione, ha quindi effettuato una rimodulazione delle tariffe sui rifiuti commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999, apportando opportuni correttivi ad alcuni coefficienti sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del comune. Tale percorso ha consentito, di ridistribuire il carico tributario in modo più equo, al fine di moderare l'impatto economico del nuovo tributo sia sulle famiglie che sulle attività produttive presenti sul territorio comunale.

GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI E DEGLI IMPIEGHI CORRENTI IN RAPPORTO
ALLE PREVISIONI DI BILANCIO

Sotto un profilo generale l'attendibilità del bilancio può essere provata, a consuntivo, dai seguenti indicatori:

- scarto percentuale delle previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali;
- scarto percentuale degli accertamenti e degli impegni rispetto alle previsioni.

Le entrate dei primi tre titoli (che concorrono a finanziare le spese correnti) sono state accertate per un importo complessivo € 3.149.310,46, pari al 89,89 % delle somme definitivamente stanziare di € 3.503.295,71. Lo scostamento deriva principalmente dall'operazione di compensazione fra l'imposta municipale propria iscritta al lordo nel titolo primo dell'entrata e l'intervento del fondo di solidarietà comunale iscritto al titolo primo della spesa, effettuato nella fase di ricognizione dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 6 dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, cosiddetto "Salva Roma", pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 54 del 6/3/2014. Tale scelta deriva dalla necessità di ridurre la spesa corrente che potrebbe determinare in un prossimo futuro conseguenze peggiorative sull'obiettivo programmatico del patto di stabilità assegnato al Comune, calcolato infatti sulla media triennale delle spese correnti impegnate.

Le spese correnti previste inizialmente in € 3.998.903,00 (Tit. 1° e 3°) hanno subito, nel corso della gestione, un aumento percentuale pari allo 2,73%, in termini reali pari a € 109.392,71 che hanno portato le suddette spese ad assestarsi sulla somma complessiva di € 4.108.295,71.

Gli impegni del titolo primo ammontano complessivamente ad € 2.749.975,18 pari al 1'80,83% degli stanziamenti definitivi (€ 3.397.705,71) e si suddividono nelle seguenti funzioni di spesa:

Personale	610.964,97
Acq. beni e servizi	38.244,85
prestazione servizi	1.660.256,96
util. beni terzi	2.845,59
Trasferimenti	300.448,56
interessi passivi	66.023,81
imposte e tasse	44.935,13
oneri straordinari	26.255,31
Ammortamenti	0,00
fondo sval. Crediti	0,00
fondo riserva	0,00
TOTALE	2.749.975,18

Il maggior risparmio deriva dalla compensazione fra l'imposta municipale propria e il fondo di solidarietà comunale, come precedentemente già dettagliato (pari ad € 467.066,00). Il restante risparmio di spesa ammontante a € 180.664,53 consente di affermare che, nel complesso, per quanto riguarda la parte corrente della gestione, le previsioni del bilancio abbiano espresso una buona attendibilità, rappresentando un buon indice di operatività dell'Ente considerato l'esiguo margine di azione.

Gli impegni della parte corrente (tit. 1°) che hanno raggiunto la fase finale del pagamento sono pari all'81,72%. Anche quest'ultimo dato è indicativo di un notevole livello di operatività dimostrato nella gestione del bilancio del Comune. Lo stesso non solo si palesa rispettoso dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 ma vuole essere espressione di efficienza e condizione per garantire, con la tempestività dei pagamenti, la convenienza dell'offerta di forniture, servizi e lavori.

Relazione Conto Consuntivo 2013

Estinzione anticipata mutui

Come già precedentemente evidenziato, il Comune di Rosta è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno degli Enti Locali a far data dal primo gennaio 2013.

In tale contesto, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, accertato in sede di approvazione del rendiconto di gestione, per il finanziamento delle spese in conto capitale risulta operazione difficilmente praticabile poiché non rileva, quale elemento dell'entrata, ai fini del raggiungimento del saldo finanziario previsto dal patto di stabilità, calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali ed espresso in termini di competenza mista.

Per contro le spese del rimborso dei mutui sono a pieno titolo inserite fra quelle che rilevano negativamente ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dal patto di stabilità interno, oltre ad incidere in modo rilevante sugli equilibri di parte corrente del bilancio.

Vero è che, l'art 187, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 prevede di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, anche per "l'estinzione anticipata di prestiti".

L'Amministrazione Comunale alla luce delle considerazioni che precedono e al fine di adottare azioni favorevoli al rispetto del patto di stabilità interno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2013, ha attivato la procedura di estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti attraverso l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione del rendiconto 2012.

Tale politica ha consentito di perseguire i seguenti obiettivi:

- riduzione dello stato di indebitamento dell'Ente;
- riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamento mutui sul bilancio dell'Ente con riflessi positivi anche sui futuri esercizi;
- alleggerimento della rigidità della struttura del bilancio dell'Ente, a decorrere dall'esercizio 2013, nel quale si avranno a disposizione risorse aggiuntive da destinare all'attività del Comune, ampliando i margini di manovra complessiva di bilancio;
- possibilità di utilizzare risorse (avanzo di amministrazione) altrimenti non fruibili in considerazione dei limiti imposti dalla normativa relativa al patto di stabilità.

In sintesi, sotto un profilo contabile la suddetta operazione ha consentito di estinguere sei mutui riducendo la spesa per rimborso del debito di € 26.260,00 annui.

RIGIDITA' DEL BILANCIO

Un'analisi del bilancio, nella parte corrente delle spese, evidenzia come talune categorie, per loro natura, si presentino caratterizzate da un elevato grado di rigidità.

Le categorie principali di spesa che originano rigidità sono essenzialmente quelle del personale, e le spese che per loro natura non possono subire ridimensionamenti perché storicamente variabili indipendenti. Sono, ad esempio, quelle per riscaldamento, per utenze elettriche e telefoniche, per manutenzione o per svolgimento di taluni servizi tecnici ed operativi che il Comune affida all'esterno per mancanza di proprio personale dipendente.

Non si escludono, tuttavia, gli sforzi del Comune, anche nei suddetti campi, volti ad individuare soluzioni che consentono risparmi di spesa attraverso il ricorso ad energie alternative o la comparazione di offerte di soggetti gestori, o il ricorso a convenzioni Consip.

SERVIZI GESTITI DALL'ENTE

I servizi a domanda individuale di cui all'art. 6 del D. L. 55/83, gestiti dal Comune di ROSTA

Servizio	Entrata	Spesa	% copertura
Mense scolastiche	246.392,00	264.445,36	93
Soggiorno marino	15.316,00	17.461,07	88
Centro estivo ragazzi	15.072,40	20.015,25	75

Il servizio di pesa pubblica non è ancora entrato a regime nell'anno 2013.